



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- 7 APR. 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTAREE DELL'IPPICA
PQAI IV

Associazione Vignaioli
Piemontesi
Castagnito (CN)
info@vignaioli.it
vignaioli@legalmail.it

e p.c.: Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Colture Agrarie
TORINO
elena.piva@regione.piemonte.it
culture.agrarie@regione.piemonte.it

Consorzio tutela vini d'Asti e del
Monferrato
ASTI(AT)
consorzio@viniastimonferrato.it
consorzio@pec.viniastimonferrato.it

Valoritalia
ROMA
info@valoritalia.it
Sede operativa per l'attività regolamentata:
ISOLA D'ASTI (AT)
sop05@valoritalia.it

ICQRF - Dipartimento dell'ispettorato
centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari
SEDE

OGGETTO: Richiesta di rettifica dell'art.6 del disciplinare di produzione dei vini a
DOC "Freisa d'Asti".

Si fa riferimento alla nota n. 0009/90.910/GC/cg del 19/01/2016, con la quale
codesta Associazione ha segnalato che all'articolo 6 del disciplinare della DOP Freisa
d'Asti, consolidato con DM 30/11/2011, non è più stato riportato per la tipologia "Freisa
d'Asti frizzante", nella descrizione del sapore, il tenore zuccherino del tipo "secco", così
come era indicato nel disciplinare fin dal 1972 (all'epoca del riconoscimento della DOC,
con DPR 1° settembre 1972), ed in tal senso ha chiesto di apportare l'apposita rettifica al
disciplinare.

Al riguardo, si comunica che, ai sensi della vigente normativa procedurale dell'Unione europea e applicativa nazionale, le istanze di rettifica sono a tutti gli effetti da considerare delle modifiche ai disciplinari e, pertanto, la rettifica di cui trattasi dovrà seguire il relativo iter procedurale (DM 7.11.2012).

Tuttavia, considerato che ai sensi dell'articolo 5 del disciplinare della DOC in questione risulta che la tipologia frizzante viene ottenuta "*mediante rifermentazione dello zucchero naturale residuo nel vino amabile o dolce*" di base, si ritiene che l'ottenimento della tipologia frizzante nel tipo secco, già descritta all'art. 8 del primo disciplinare (DPR 1° settembre 1972 e ss.mm.), risulta tuttora coerente con l'intera struttura del vigente disciplinare.

Pertanto, nelle more della presentazione e definizione dell'apposita modifica al disciplinare di produzione, per precisare in positivo all'articolo 6 il predetto aspetto descrittivo per il "tipo" frizzante secco, la produzione dello stesso tipo è da considerare conforme al vigente disciplinare. In tal senso per quanto concerne la valutazione organolettica del sapore si dovrà fare riferimento all'analoga descrizione della tipologia "Freisa d'Asti" secco nel tipo fermo.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto

